

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 01759/2016 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1759 del 2016, proposto da:

Criscimanna Amalia, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Triassi, Angelo Pietro Bruccheri, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giuseppe Triassi in Palermo, via Leonardo Da Vinci N.94;

***contro***

Regione Sicilia Assessorato della Salute, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria, con uffici siti in Palermo, via A. De Gasperi 81;

***nei confronti di***

Danilo Giuseppe Pagliarello, Lorettaelisa Miserandino non costituiti in giudizio;

***per l'annullamento***

- della graduatoria di medicina generale relativa al settore di "Assistenza Primaria" per l'anno 2016 approvata con decreto dell'1 febbraio 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I), n. 7 del 12 febbraio 2016 nella parte in cui è stata esclusa dalla graduatoria degli idonei la d.ssa Amalia

Criscimanna con la seguente motivazione "abilitazione dopo il 31/12/19942;

- della graduatoria di medicina generale relativa al settore di "Continuità Assistenziale" per l'anno 2016 approvata con decreto dell'1 febbraio 2016 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (parte I), n. 7 del 12 febbraio 2016 nella parte in cui stata esclusa dalla graduatoria degli idonei la d.ssa Amalia Criscimanna con la seguente motivazione "abilitazione dopo il 31/12/1994";

- di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente e/o consequenziale dei provvedimenti impugnati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Regione Siciliana, Assessorato della Salute;

Vista l'ordinanza n. 925 del 16/09/2016 di accoglimento della domanda cautelare;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2017 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori Triassi Giuseppe, anche per il co-difensore Angelo Pietro Buccheri, per la ricorrente, Fabio Caserta per l'Avvocatura dello Stato;

CONSIDERATO che il ricorso risulta essere stato notificato, oltre che alle Amministrazioni in epigrafe, ad due soli controinteressati, Dr. Danilo Giuseppe Pagliarello e D.ssa Lorettaelisa Miserandino, non costituiti nella presenta fase del giudizio di riassunzione per trasposizione in s.g. dell'originario ricorso straordinario proposto innanzi il Presidente della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che l'eventuale accoglimento del presente ricorso potrebbe andare ad incidere sulla posizione in graduatoria di controinteressati non ritualmente intimati;

RITENUTO, quindi, in difetto di apposita istanza di parte, che occorre procedere

all'integrazione del contraddittorio del presente gravame anche nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella graduatoria/e di merito, che non siano già parti del presente giudizio, con relativo onere a carico di parte ricorrente, come per altro disposto su fattispecie del tutto analoghe alla presente controversia, giusto Decreto presidenziale n. 245/2016 reso, su istanza di parte, sul ricorso RG. n. 1929/2016, e Ordinanza collegiale n. 1831/2017 resa dalla Sez. III, su istanza di parte, sul ricorso RG. n. 630/2016;

CONSIDERATO che, per l'elevato numero dei soggetti interessati, appare opportuno autorizzare la notifica del ricorso in premessa per pubblici proclami;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 52, comma 2 c.p.a. il Giudice può a tal fine autorizzare la notificazione del ricorso con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile";

VISTO l'art. 41 comma 4 cod. proc. amm.;

VISTO l'art. 49, comma 3, cod. proc. amm.;

RITENUTO che per le ragioni sopra esposte, ed alla stregua dei precedenti sopracitati, l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami può essere disposta mercé la pubblicazione di copia del presente decreto e del ricorso (con contestuale indicazione nominativa dei rimanenti controinteressati, e indicazione dello stato attuale del procedimento) sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Salute della Regione Sicilia;

RITENUTO che la parte dovrà provvedere al detto adempimento nel termine perentorio di giorni venti dalla comunicazione della presente ordinanza;

CONSIDERATO che il deposito della prova della eseguita pubblicazione dovrà avvenire nel termine, anch'esso perentorio, di giorni venti successivi alla pubblicazione medesima;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), dispone

l'integrazione del contraddittorio del presente ricorso nei confronti dei soggetti di cui in motivazione, con onere a carico della parte ricorrente e con le modalità e nei termini indicati;

Fissa per l'ulteriore trattazione del ricorso la pubblica udienza del 19 luglio 2018, ore di rito.

Così deciso in Palermo nelle camere di consiglio dei giorni 4 luglio 2017, 1 febbraio 2018, con l'intervento dei magistrati:

Calogero Ferlisi, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Sebastiano Zafarana, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Roberto Valenti**

**IL PRESIDENTE**  
**Calogero Ferlisi**

**IL SEGRETARIO**